



---

# CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 4 DEL 29 GENNAIO 2021

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **ALIQUOTA IVA SUI PIATTI PRONTI DA ASPORTO: NOVITÀ**

I piatti pronti e il servizio d'asporto rappresentano la strada che in molti casi si è dovuto intraprendere per evitare di chiudere completamente l'attività per bar e ristoranti. Tuttavia, non pochi dubbi sono emersi sul tema dell'aliquota iva da utilizzare in queste circostanze. Nella seguente scheda affrontiamo le novità ma anche il percorso degli interventi legislativi e di prassi che si sono susseguiti sul tema.

Pagina 6

- **CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA E SERVIZI TELEMATICI AGENZIE**

Dal 13 gennaio è possibile accedere ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione attraverso la Carta d'identità elettronica (CIE). Sostanzialmente quindi, anche chi non dispone delle credenziali dei servizi telematici delle Agenzie (Fisconline ed Entratel) o di Spid (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere all'area autenticata dei rispettivi siti internet tramite la CIE. Nella presente scheda descriveremo tutti i passi da compiere per Fisconline.

Pagina 10

- **BONUS PUBBLICITÀ 2021 – 2022**

La legge di bilancio 2021 ha previsto la proroga del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari, con alcune modifiche rispetto all'anno precedente. Nella seguente scheda riportiamo un quadro dell'agevolazione tenendo conto delle novità introdotte.

Pagina 17

- **IL PROLUNGAMENTO DEL CREDITO DA LOCAZIONE**

La legge di bilancio 2021 ha previsto la proroga del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari, con alcune modifiche rispetto all'anno precedente. Nella seguente scheda riportiamo un quadro dell'agevolazione tenendo conto delle novità introdotte.

Pagina 22

## AGGIORNAMENTO

---

- **SCRITTURE DI CHIUSURA DI FINE ANNO**

In sede di chiusura del bilancio di esercizio, è opportuno effettuare delle scritture di rettifica, integrazione e ammortamento per determinare la competenza economica dei componenti di reddito al fine della corretta determinazione del risultato d'esercizio e della situazione patrimoniale. Prima di procedere tuttavia alla rilevazione di tali scritture è opportuno effettuare dei controlli propedeutici su alcune voci contabili. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" vediamo a cosa prestare attenzione.

Pagina 24

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 35

## L'AGENZIA INTERPRETA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 37

## IL GIUDICE HA SENTENZIATO

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 45

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 29.01.2021 AL 12.02.2021**

Pagina 49

## LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

**Invio dati spese sanitarie 2020 rinviato all'8 febbraio**

Con un Provvedimento del 22.01.2021 n. 20765, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS devono trasmettere le informazioni, comprese le modalità di pagamento entro l'8 febbraio 2021 (8 giorni in più rispetto al termine originario del 31.01.2021). Il differimento si è reso necessario a seguito delle criticità tecniche di trasmissione riscontrate nei giorni scorsi. Viene prorogato **anche il termine** entro il quale i contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all'utilizzo dei dati delle spese mediche per l'elaborazione del 730 precompilato, i quali avranno tempo:

- ◆ fino all'8 febbraio 2021, con riferimento ai dati aggregati
- ◆ oppure dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021, in relazione ad ogni singola voce.

**Rottamazione cartelle: nuovo piano di rientro debiti dal 2019**

I soggetti decaduti a fine 2019 da una qualsiasi delle rottamazioni degli affidamenti, con dilazioni pregresse scadute, possono presentare richiesta di un nuovo piano di rientro, senza dover pagare le quote pregresse. Questa possibilità è concessa in deroga alla disposizione di cui all'articolo 19 del Dpr 602/1973. Per avvalersi della dilazione occorre proporre una istanza entro la fine del 2021. È quanto si evince da una risposta a Telefisco 2021 dell'Agenzia delle entrate Riscossione che va a superare una precedente pronuncia in merito alla rottamazione delle cartelle.

**Banca dati catastale SIT attiva dal 1° febbraio**

Con Provvedimento n 24383 del 26 gennaio 2021 l'Agenzia delle entrate informa che dal 1° febbraio sarà attivo il **Sistema Integrato del Territorio Sit** con gli atti e gli elaborati catastali registrati nel sistema informativo della agenzia. Il provvedimento fissa le regole di consultazione degli stessi atti: sia presso gli uffici sia per via telematica, nonché fissa le procedure che i sistemi informatici delle Pubbliche amministrazioni devono seguire per accedere online alla base dei dati catastali. Per le visure in generale, si precisa che: gli atti catastali, gli elaborati planimetrici i documenti tecnici propedeutici alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico, restano consultabili da chiunque sia presso l'ufficio sia online.

**Conto PayPal tra monitoraggio fiscale e IVAFE**

Un conto *PayPal*, posseduto da un privato o da un ente non commerciale, deve essere dichiarato sul *quadro RW* del modello Redditi? È soggetto a IVAFE? Sono molti i dubbi di utenti e addetti ai lavori con i nuovi strumenti di debito-credito telematici. La strada più sicura è quella

rappresentata dalla classificazione per natura: su un cosiddetto *conto PayPal*, possono transitare disponibilità liquide, le quali possono anche essere lasciate sul conto, ma restando sempre nella disponibilità del titolare; il fatto che l'origine o la destinazione sia un altro conto corrente (o una carta di credito o una prepagata), non modifica la natura dello strumento. Quindi un *conto PayPal* è a tutti gli effetti un conto corrente bancario estero, e, come tale, potenzialmente soggetto agli obblighi di *monitoraggio fiscale* e di liquidazione dell'imposta IVA FE. L'effettivo obbligo nascerà in base alle consistenze: se per un solo giorno dell'anno il conto presenterà un saldo positivo di 15.000 euro, il *quadro RW* dovrà essere compilato ai fini del *monitoraggio fiscale*, **se la giacenza media annua del conto supererà la cifra di 5.000 euro, sarà necessario compilare il quadro RW ai fini della liquidazione dell'imposta**, in misura fissa, e procedere con il suo versamento.

### Riforma fiscale: le proposte dei Commercialisti

Continuano i lavori sulla riforma organica del sistema fiscale: anche i Commercialisti sono stati ascoltati dalle *Commissioni Finanze* di Camera e Senato. Le misure previste dai commercialisti sono:

1. il frazionamento del terzo scaglione: un'aliquota del 32 per cento per i redditi dai 28 mila ai 40 mila euro, e una aliquota del 38 per cento per i redditi dai 40 mila ai 55 mila euro
2. Per sanare il disallineamento di trattamento tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, i Commercialisti auspicano un meccanismo di armonizzazione tra il bonus fiscale di 100 euro, riservato ai lavoratori dipendenti, ed il regime forfettario degli autonomi
3. infine, si propone l'abolizione dell'IRAP caratterizzata da una struttura iniqua e penalizzante, ma senza gravare sul bilancio dello Stato, sostituendola con addizionali regionali dell'IRES e dell'IRPEF.

### "Selfiemployment" finanziamenti per donne e disoccupati

**Dal 22 febbraio 2021 i finanziamenti di "Selfiemployment" Invitalia**, per avviare una piccola attività imprenditoriale saranno **aperti, senza limiti di età, anche a: donne inattive, disoccupati di lunga durata**, e non più solo agli under 29 iscritti al programma Garanzia Giovani. Si tratta di un **finanziamento agevolato senza interessi, rimborsabili in 7 anni** con rate mensili che partono dopo 12 mesi dall'erogazione del prestito, concesso senza garanzie. L'intervento copre al 100% i progetti di investimento con un importo compreso tra 5 mila e 50 mila euro. Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising. Sono agevolabili le spese relative a strumenti, attrezzature, hardware e software, e spese di gestione relative a locazione di beni immobili e canoni di leasing, utenze premi assicurativi, materie prime, materiale di consumo. Le domande di finanziamento possono essere presentate dalle ore 12 del 22 febbraio 2021, esclusivamente online, sulla piattaforma informatica di Invitalia. Fino al 21 febbraio rimarrà operativo il "vecchio" Selfiemployment rivolto ai giovani fino a 29 anni.

**Importi cassa integrazione e indennità disoccupazione 2021**

Publicati dall' INPS nella **circolare 7 del 21 gennaio 2021** gli importi 2021 per i trattamenti di integrazione salariale e le indennità di disoccupazione.

In particolare, i principali importi sono:

<b>Trattamenti di integrazione salariale</b>			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a <b>2.159,48</b>	Basso	<b>998,18</b>	<b>939,89</b>
Superiore a <b>2.159,48</b>	Alto	<b>1.199,72</b>	<b>1.129,66</b>
<b>Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)</b>			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a <b>2.159,48</b>	Basso	<b>1.197,82</b>	<b>1.127,87</b>
Superiore a <b>2.159,48</b>	Alto	<b>1.439,66</b>	<b>1.355,58</b>

- ◆ **INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI:** l'importo massimo mensile non può in ogni caso superare, per il 2021, **€ 1.335,40**.
- ◆ **INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL:** l'importo massimo mensile non può in ogni caso superare, per il 2021, **€ 1.335,40**.

**Prospetto disabili e comunicazione lavoro somministrato in scadenza. Sospesa la comunicazione dati sanitari**

Per concludere ricordiamo **alcune scadenze di oggi** in ambito di adempimenti del lavoro,

- ◆ prospetto disabili in caso di modifiche intervenute nel corso del 2020 e
- ◆ comunicazione annuale dei rapporti di lavoro in somministrazione
- ◆ rinnovo DSU/ISEE ai fini delle prestazioni sociali

devono essere inviati entro il 1° febbraio in quanto il termine ordinario del 31 gennaio cade di domenica. Invece **la Comunicazione dei dati sanitari a cura del Medico competente è sospesa** causa COVID per tutto il 2021.

**OGGETTO: ALIQUOTA IVA SUI PIATTI PRONTI DA ASPORTO: NOVITÀ**

I piatti pronti e il servizio d'asporto rappresentano la strada che in molti casi si è dovuto intraprendere per evitare di chiudere completamente l'attività per bar e ristoranti. Tuttavia, non pochi dubbi sono emersi sul tema dell'aliquota iva da utilizzare in queste circostanze. Nella seguente scheda affrontiamo le novità ma anche il percorso degli interventi legislativi e di prassi che si sono susseguiti sul tema.

<b>ALIQUOTA IVA SUI PIATTI PRONTI DA ASPORTO: NOVITÀ</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>La Legge di Bilancio 2021 ha portato novità riguardo all'aliquota Iva sui piatti pronti da asporto dando anche un'interpretazione al n. 80 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72.</p> <p>Tale novità è stata introdotta tramite un emendamento al Ddl di bilancio e comporta che la fornitura di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto rientrano tra le operazioni da assoggettare ad IVA al 10%.</p>
<b>NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021</b>	<p>L'art. 1, comma 40 della Legge n. 178/2020 stabilisce che la <b>nozione di "preparazioni alimentari"</b> di cui al n. 80 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72 deve essere interpretata nel senso che <b>in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ del loro consumo immediato,</li> <li>◆ della loro consegna a domicilio,</li> <li>◆ o dell'asporto,</li> </ul> <p> Si evidenzia che non esiste, al momento, una definizione chiara della locuzione "piatti pronti".</p> <p>Come anticipato, per effetto di tale norma, le cessioni dei suddetti beni alimentari beneficiano dell'aliquota IVA del 10% <b>anche quando vengono effettuate al di fuori del servizio di somministrazione.</b></p>
<b>DISTINZIONE TRA SOMMINISTRAZIONI E FORNITURA DI</b>	<p>Come noto, <b>le somministrazioni di alimenti e bevande</b> sono classificate ai fini IVA tra le operazioni assimilate alle <b>prestazioni di servizi<sup>1</sup></b>, in quanto sono</p>

<sup>1</sup> art. 3, comma 2, n. 4 del D.P.R. n. 633/72

<b>BENI DA ASPORTO</b>	<p>caratterizzate da una fusione di <b>elementi di “dare”</b> (fornitura di beni) e di <b>“fare”</b> (servizi di supporto connessi alla ristorazione) in cui quest'ultima componente risulta preponderante.</p> <p>Invece, la <b>fornitura di alimenti e bevande per la consegna a domicilio o per l'asporto</b> si distinguono dalle somministrazioni in quanto sono caratterizzate da una fusione di elementi di “dare” e di “fare” in cui è la prima componente che risulta preponderante. Pertanto, dovranno essere qualificate come <b>cessioni di beni</b>.</p> <p> Tali principi sono stati enunciati dall'Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 9 del 2019 e ripercorsi anche nella <a href="#">Risposta ad interpello n. 581 del 2020</a>.</p>				
<b>ALIQUOTE IVA APPLICABILI</b>	<p>In base a quanto sopra indicato, le aliquote Iva applicabili generalmente sono le seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="427 842 1318 1120"> <tr> <td data-bbox="435 853 555 981"> <b>1</b> </td> <td data-bbox="563 853 1310 981">           La <b>somministrazione di alimenti e bevande</b> è assoggettata <b>all'aliquota IVA ridotta del 10%</b> ai sensi del n. 121), Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/72         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="435 992 555 1120"> <b>2</b> </td> <td data-bbox="563 992 1310 1120">           Le <b>cessioni di beni da asporto</b>, a domicilio, invece, sono soggette ad imposta secondo l'<b>aliquota propria di ciascun bene</b>, ridotta o ordinaria.         </td> </tr> </table> <p>Quindi, anche se in molti casi i beni alimentari scontano l'aliquota IVA del 10% (e talvolta anche del 4%), la qualificazione di un'operazione come cessione di beni da asporto o a domicilio anziché come somministrazione di alimenti e bevande può determinare talvolta l'applicazione di un'aliquota IVA più elevata (es. cessioni di acqua minerale, birra e bibite scontano l'aliquota del 22%).</p>	<b>1</b>	La <b>somministrazione di alimenti e bevande</b> è assoggettata <b>all'aliquota IVA ridotta del 10%</b> ai sensi del n. 121), Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/72	<b>2</b>	Le <b>cessioni di beni da asporto</b> , a domicilio, invece, sono soggette ad imposta secondo l' <b>aliquota propria di ciascun bene</b> , ridotta o ordinaria.
<b>1</b>	La <b>somministrazione di alimenti e bevande</b> è assoggettata <b>all'aliquota IVA ridotta del 10%</b> ai sensi del n. 121), Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/72				
<b>2</b>	Le <b>cessioni di beni da asporto</b> , a domicilio, invece, sono soggette ad imposta secondo l' <b>aliquota propria di ciascun bene</b> , ridotta o ordinaria.				
<b>EQUIPARAZIONE DELLE OPERAZIONI NEL PERIODO EMERGENZIALE</b>	<p>Con la risposta all' interrogazione parlamentare 18.11.2020 n. 5-05007, il Ministero, tenendo conto delle difficoltà espresse, ha riconosciuto la possibilità di equiparare le somministrazioni di alimenti e bevande alle cessioni di beni per l'asporto o per la consegna a domicilio, con conseguente applicazione dell'aliquota IVA del 10%, nell'ipotesi in cui queste ultime, a causa delle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica, costituiscano <b>modalità “integrative”</b> per l'esercizio dell'attività di somministrazione da parte di esercenti che svolgono abitualmente quest'ultima attività.</p> <p>Si tenga presente che l'apertura mostrata dal MEF non dovrebbe risultare lesiva, in termini sistematici, dei principi del tributo, e in particolare non lesiva della concorrenza dato che:</p>				

	<table border="1" data-bbox="470 224 1369 689"> <tr> <td data-bbox="470 224 686 414"><b>DA UNA PARTE...</b></td> <td data-bbox="686 224 1369 414">con ogni probabilità, la scelta dell'acquirente vorrebbe essere quella di consumare i piatti nei locali dell'esercente ed è un obbligo di legge a precludergli tale possibilità</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 414 686 689"><b>DALL'ALTRA PARTE...</b></td> <td data-bbox="686 414 1369 689">L'esercente, pur essendo dotato di locali e strutture astrattamente caratterizzanti l'attività di somministrazione, ricorre alla vendita da asporto e alla consegna a domicilio quali modalità momentaneamente sostitutive dell'attività abitualmente svolta.</td> </tr> </table> <p data-bbox="411 712 1434 880">Quindi, anche alla luce delle motivazioni riportate dal Ministero, la suddetta equiparazione dovrebbe considerarsi limitata alle operazioni effettuate nel periodo emergenziale da parte degli esercizi sottoposti a restrizioni.</p>	<b>DA UNA PARTE...</b>	con ogni probabilità, la scelta dell'acquirente vorrebbe essere quella di consumare i piatti nei locali dell'esercente ed è un obbligo di legge a precludergli tale possibilità	<b>DALL'ALTRA PARTE...</b>	L'esercente, pur essendo dotato di locali e strutture astrattamente caratterizzanti l'attività di somministrazione, ricorre alla vendita da asporto e alla consegna a domicilio quali modalità momentaneamente sostitutive dell'attività abitualmente svolta.
<b>DA UNA PARTE...</b>	con ogni probabilità, la scelta dell'acquirente vorrebbe essere quella di consumare i piatti nei locali dell'esercente ed è un obbligo di legge a precludergli tale possibilità				
<b>DALL'ALTRA PARTE...</b>	L'esercente, pur essendo dotato di locali e strutture astrattamente caratterizzanti l'attività di somministrazione, ricorre alla vendita da asporto e alla consegna a domicilio quali modalità momentaneamente sostitutive dell'attività abitualmente svolta.				
<p data-bbox="183 1344 367 1433"><b>CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b></p>	<p data-bbox="411 902 1434 981">Come sopra accennato, recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta su questo argomento con la risposta ad interpello n. 581 del 2020.</p> <p data-bbox="411 992 1434 1205">Con tale risposta, pubblicata a distanza di poche settimane dalla risposta fornita dal Ministero, ha affermato che <b>le cessioni di alimenti e bevande da asporto, in mancanza di adeguati servizi a supporto della vendita, non possono essere qualificate come somministrazioni soggette ad aliquota IVA del 10%.</b></p> <p data-bbox="411 1216 1434 1433">L'Agenzia ha inoltre escluso che l'utilizzo di un'<b>applicazione internet</b> che consente di effettuare gli ordini a distanza, assicurando una migliore gestione dei tempi di attesa nei locali, anche in ragione delle limitazioni connesse all'emergenza epidemiologica, possa essere sufficiente, di per sé, a qualificare l'operazione come prestazione di servizi.</p> <p data-bbox="422 1462 502 1556"></p> <p data-bbox="518 1462 1434 1675">A questo riguardo però si sottolinea che tale documento di prassi, giunge a conclusioni non in linea con l'apertura mostrata dal MEF in riferimento alle forniture da asporto e a domicilio effettuate nel periodo emergenziale, generando un po' di disorientamento tra gli operatori.</p> <p data-bbox="411 1709 1434 1877">In questo contesto, quindi, la norma inserita nella Legge di Bilancio 2021 sembra essere finalizzata, fra l'altro, a rassicurare gli operatori attualmente costretti a svolgere la propria attività mediante le consegne di cibi da asporto o a domicilio anziché mediante somministrazione.</p> <p data-bbox="470 1888 1434 1912">Infatti, come detto, la norma chiarisce che le cessioni di piatti pronti e</p>				

	<p>pasti cucinati scontano in ogni caso l'aliquota Iva del 10%, sia quando esse si qualificano come mere cessioni di beni (da asporto, a domicilio o per il consumo immediato), essendo tali beni riconducibili tra le preparazioni alimentari di cui al n. 80 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72.</p> <p> Si tenga presente che resta ferma l'applicazione dell'aliquota ordinaria per le cessioni di bevande come l'acqua minerale o la birra effettuate al di fuori del servizio di somministrazione.</p>
<p><b>EFFICACIA</b></p>	<p>L'aliquota del 10% per i piatti pronti e i pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto dovrebbe applicarsi retroattivamente, posto che la norma costituisce un'<b>interpretazione autentica</b> del n. 80 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

**OGGETTO: CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA E SERVIZI TELEMATICI AGENZIE**

Dal 13 gennaio è possibile accedere ai servizi online dell'Agazia delle Entrate e dell'Agazia delle entrate-Riscossione attraverso la Carta d'identità elettronica (CIE). Sostanzialmente quindi, anche chi non dispone delle credenziali dei servizi telematici delle Agenzie (Fisconline ed Entratel) o di Spid (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere all'area autenticata dei rispettivi siti internet tramite la CIE. Nella presente scheda descriveremo tutti i passi da compiere per Fisconline.


<b>CIE E SERVIZI TELEMATICI AGENZIE</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p><b>"Entra con CIE"</b> è il nuovo sistema di autenticazione previsto dal Codice dell'amministrazione digitale al quale le due Agenzie, in collaborazione con Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e Sogei, hanno aderito per rendere sempre più esteso l'utilizzo dei servizi online, senza la necessità di recarsi allo sportello.</p> <p>In virtù di questo nuovo sistema e dell'autorizzazione del garante della privacy, a partire <b>dal 13 gennaio 2021</b> i servizi telematici dell'Agazia delle entrate, fruibili nell'area riservata, sono disponibili anche agli utenti persone fisiche la cui identità digitale è autenticata tramite la propria <b>carta di identità elettronica (CIE)</b>.</p>
<b>CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA</b>	<p>La CIE è l'evoluzione della carta di identità in versione cartacea. Ha le dimensioni di un bancomat ed è costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ un supporto di materiale plastico in policarbonato, su cui sono stampati a laser la foto e i dati del cittadino, protetti con elementi e tecniche di anticontraffazione, come ologrammi e inchiostri speciali;</li> <li>◆ un microchip contactless che contiene: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ i dati personali, la foto e le impronte del titolare, protetti da meccanismi che ne prevengono la contraffazione e la lettura impropria;</li> <li>✓ le informazioni per consentire l'autenticazione in rete da parte del cittadino a servizi erogati in rete da pubbliche amministrazioni e imprese;</li> <li>✓ ulteriori dati per la fruizione di servizi a valore aggiunto, in Italia e in Europa.</li> </ul> </li> </ul>
<b>ALCUNI DEI SERVIZI A CUI È POSSIBILE</b>	<p>Una volta identificato con la CIE, l'utente ha accesso al mondo dei servizi online dell'Agazia delle Entrate e di Agazia delle entrate-Riscossione sia sui</p>

<p><b>ACCEDERE</b></p>	<p>siti internet che sulle rispettive app.</p> <p>Per fare un esempio delle cose che è possibile fare sul sito dell'Agenzia delle Entrate elenchiamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ richiesta del <b>codice fiscale</b> e il duplicato della tessera sanitaria</li> <li>◆ comunicare l'<b>Iban</b> per avere i rimborsi.</li> <li>◆ utilizzare i servizi relativi alla <b>fatturazione elettronica</b>,</li> <li>◆ accedere al proprio <b>“cassetto fiscale”</b></li> <li>◆ accedere alla <b>dichiarazione precompilata</b></li> </ul> <p>Per quanto riguarda invece i servizi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (<a href="http://www.agenziariscossione.gov.it">www.agenziariscossione.gov.it</a> e la App Equiclick) è possibile accedere a un vero e proprio sportello virtuale grazie al quale si possono svolgere in autonomia la maggior parte delle operazioni che si richiedono comunemente negli uffici, come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ presentare richieste di rateizzazione ottenendo automaticamente il relativo piano di pagamento</li> <li>◆ controllare la presenza di cartelle, avvisi e lo stato dei pagamenti</li> <li>◆ chiedere di sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge 228/2012 (nel 2020 le richieste di sospensione online tramite area riservata e altri canali alternativi allo sportello sono state il 90% del totale).</li> <li>◆ è possibile recuperare anche la Comunicazione e i bollettini della “rottamazione” delle cartelle, attivare il servizio di alert per ricevere i promemoria delle proprie scadenze oppure pagare.</li> </ul>
------------------------	---

**COME EFFETTUARE  
L'ACCESSO**

Per effettuare l'accesso ai servizi offerti dall'Agenzia dell'Entrate è necessario andare sulla pagina dedicata all'accesso ai servizi **Fisconline/ Entratel e Sister** <https://agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata>

Per entrare in Fisconline, ci verranno indicate tutte le modalità attraverso le quali è possibile effettuare l'accesso, tra cui:



Dopo aver selezionato la modalità Entra con CIE verrà proposto di proseguire l'identificazione usufruendo del proprio smartphone oppure attraverso un computer. Nel primo caso i requisiti minimi del sistema devono essere:

- ◆ Android 6.0 o superiore
- ◆ iOS 13 o superiore

Nel caso invece in cui si voglia utilizzare un computer sarà necessario possedere un lettore di smart card contactless collegato al pc.

### Seleziona la modalità di autenticazione



Per autenticarti tramite uno smartphone con Android 6.0 o superiore, o iOS 13 o superiore, dotati di tecnologia NFC, munisci della nuova Carta d'identità elettronica e assicurati di avere l'applicazione **Cie ID** installata e configurata correttamente.

Per autenticarti con un lettore di smartcard contactless utilizzando un computer con Windows, Mac o Linux, dotati della nuova Carta d'identità elettronica. Assicurati inoltre di avere il **software Cie** installato e configurato correttamente e di appoggiare la carta sul lettore prima di cliccare sul pulsante **prosegui**.

Prosegui con smartphone

Prosegui con computer


È necessario inserire il numero della propria CIE




Procedi

Torna al servizio

A questo punto sullo schermo viene generato un QR code, tuttavia prima di procedere con la sua scansione è necessario scaricare l'app **Cie ID** che permette di fare l'autenticazione ai servizi della Pubblica Amministrazione



### Cosa serve per iniziare

**Munisciti della Carta di Identità Elettronica e del PIN a 8 cifre.**

Il PIN è composto dalle 4 cifre ricevute al momento della presentazione della domanda e altre 4 cifre recapitate insieme alla Carta di Identità Elettronica.

per mezzo della nuova carta di identità elettronica sul sistema. All'interno dell'applicazione, dopo aver accettato la privacy policy, viene spiegato cosa serve per procedere con l'autenticazione ed il fatto che, ad autenticazione terminata, sarà possibile utilizzare quest'applicazione per autenticarsi in tutti i servizi in cui vi è il pulsante  **Entra con CIE**.

Da questo momento in poi è necessario seguire le indicazioni fornite dall'app sul proprio telefonino:

- ◆ inserire il pin di 8 cifre
- ◆ scansionare la carta d'identità appoggiandola sul retro del cellulare per qualche secondo (è consigliato vedere i suggerimenti forniti)

Finiti questi passaggi l'app specifica che da quel momento in poi verranno richieste solo le ultime 4 cifre del pin e sarà possibile scansionare il QR code proposto per l'autenticazione. Il codice QR rimane attivo per una durata di circa 4'30" ma è possibile rigenerarlo.

### Completa l'autenticazione con CIE ID

#### FASE 1 - Scansiona il codice QR



Apri l'applicazione **Cie ID** sul tuo smartphone e utilizza l'apposita funzione di scansione del codice QR. Completa poi l'autenticazione seguendo le indicazioni fornite dall'applicazione per generare il codice di sicurezza OTP.

Per tutelare la sicurezza della tua identità digitale il codice QR sarà valido ancora per **1:27** minuti.

Procedi

#### FASE 2 - Inserisci il codice OTP



Inserisci il codice OTP mostrato dall'applicazione **Cie ID**.

Una volta scansionato il codice, sarà necessario inserire le ultime 4 cifre del pin, riavvicinare la CIE al dispositivo e riportare il codice OTP generato all'interno dell'apposito spazio.

Successivamente viene proposta questa schermata

## Autorizzi l'invio dei dati?

I seguenti dati stanno per essere inviati al servizio:  
eIDAS Natural Person Minimum Attribute Set

Informazioni da fornire al servizio:

Codice Fiscale: .....

Cognome: .....

Data di Nascita: .....

Nome: .....

Autorizza l'invio dei dati

Annulla

e, concedendo l'autorizzazione all'invio dei dati, è possibile entrare all'interno di Fisconline ed accedere a tutti i servizi presenti

	<div style="background-color: #333; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>Ministero dell'Economia e delle Finanze</b></div> <div style="text-align: center; padding: 10px;"><span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: #0056b3;">Area riservata</span> <span style="font-weight: bold; color: #0056b3;">Fisconline</span></div> <hr style="border: 2px solid #0056b3;"/> <div style="text-align: center; padding: 10px;"><h3 style="margin: 0;">Benvenuto nell'area riservata Fisconline</h3><hr style="border: 1px solid #0056b3;"/><p style="font-size: 0.8em; margin: 0;"><small>Fisconline è dedicato a <b>tutti i contribuenti</b>, compresi i cittadini italiani residenti all'estero, le società e gli enti, che non debbano presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti. Per accedere ai servizi, è necessario prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.</small></p></div>
--	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

**OGGETTO: BONUS PUBBLICITÀ 2021 – 2022**

La legge di bilancio 2021 ha previsto la proroga del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari, con alcune modifiche rispetto all'anno precedente. Nella seguente scheda riportiamo un quadro dell'agevolazione tenendo conto delle novità introdotte.

<b>BONUS PUBBLICITÀ 2021 - 2022</b>	
<b>LA PROROGA PER GLI ANNI 2021 E 2022</b>	<p>Per gli <b>anni 2021 e 2022</b>, il credito d'imposta per gli <b>investimenti pubblicitari</b> previsto dall'articolo 57-bis, DL 24 aprile 2017, n. 50, è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella <b>misura unica del 50%</b> del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui <b>giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale</b>, entro il limite massimo di <b>50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022</b>.</p> <p>Rispetto agli anni precedenti il credito di imposta <b>non è più riconosciuto</b> per gli investimenti pubblicitari effettuati <b>su emittenti radio-televisive a diffusione locale</b>; è invece <b>confermato l'ambito soggettivo</b>, la misura e la base di calcolo dell'agevolazione, nel limite delle risorse disponibili.</p>
<b>AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO</b>	<p>Possono beneficiare del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari le <b>imprese o lavoratori autonomi</b>, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché gli <b>enti non commerciali</b>.</p> <p>Sono ammessi all'agevolazione gli investimenti riferiti all'acquisto di <b>spazi pubblicitari e inserzioni commerciali</b>, effettuati esclusivamente su <b>giornali quotidiani e periodici</b>, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale<sup>2</sup>.</p> <p> Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta sono effettuati su giornali <b>iscritti presso il competente Tribunale<sup>3</sup></b> oppure presso il <b>Registro degli operatori di comunicazione (ROC)</b> e <b>dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile</b>.</p>

<sup>2</sup> con le caratteristiche indicate all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70

<sup>3</sup> ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47

	<p><b>Non sono ammesse</b> al credito d'imposta le <b>spese sostenute per altre forme di pubblicità</b> (come, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.).</p> <p>Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le <b>spese per l'acquisto di pubblicità</b> sono ammissibili <b>al netto delle spese accessorie</b>, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.</p> <p> La base di calcolo del <b>credito di imposta del 50%</b> è l'<b>investimento totale effettuato nell'anno</b>, indipendentemente dagli investimenti effettuati nell'anno precedente.</p> <p>Il regolamento attuativo delle norme in esame<sup>4</sup> prevede espressamente che <b>le spese si considerano sostenute</b> secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.</p> <p>Per l'individuazione dell'esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, pertanto, trova applicazione il <b>principio di competenza</b> che, per le prestazioni di servizi prevede che i corrispettivi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, <b>alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate</b>.</p> <p> Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi del citato articolo, di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, <b>senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento</b>.</p>
<p><b>PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA</b></p>	<p>Per accedere al bonus pubblicità è <b>necessario inviare la domanda</b> tramite i <b>servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate</b>, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con le proprie credenziali.</p> <p>In particolare:</p>

<sup>4</sup> articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90

TIPO DI COMUNICAZIONE
Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta
Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati

**dal 1° al 31 marzo dell'anno** per il quale si chiede l'agevolazione: è necessario inviare la "**comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", che è una sorta di **prenotazione delle risorse**, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato

**dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo:** i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato

Pertanto, per gli **investimenti pubblicitari relativi al 2021 e 2022** occorre seguire la seguente tempistica.

INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2021	
<b>dal 1° al 31 marzo 2021</b>	Prenotazione risorse con presentazione Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta
<b>Dal 1° al 31 gennaio 2022</b>	Dichiarazione sostitutiva investimenti effettuati

INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2022	
<b>dal 1° al 31 marzo 2022</b>	Prenotazione risorse con presentazione Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta
<b>Dal 1° al 31 gennaio 2023</b>	Dichiarazione sostitutiva investimenti effettuati

Alle comunicazioni telematiche presentate **non occorre allegare alcuna documentazione**. Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a **conservare**, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell'Amministrazione tutta la **documentazione a sostegno della domanda**:

- ◆ fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari),
- ◆ attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti

legittimati, individuati dall'art. 4, comma 2 del Regolamento.

L'effettuazione delle spese deve risultare da una **apposita attestazione rilasciata** dai soggetti<sup>5</sup> **legittimati all'apposizione del visto di conformità** dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, oppure dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti<sup>6</sup>.

Il credito d'imposta deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa ai **periodi di imposta di maturazione del credito** (a seguito degli investimenti effettuati) e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello **nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo**.

Operativamente la **procedura di riconoscimento del credito** è così articolata (salvo proroghe o modifiche in corso):

- ◆ nel mese di marzo dell'anno interessato all'agevolazione, prenotazione delle risorse con la comunicazione all'agenzia delle entrate;
- ◆ formazione di un primo elenco dei possibili beneficiari con l'indicazione del credito teorico spettante in base alle risorse disponibili;
- ◆ nel mese di gennaio dell'anno successivo all'investimento, dichiarazione da parte dei beneficiari teorici delle spese sostenute;
- ◆ formazione del secondo elenco con i beneficiari effettivi;
- ◆ possibilità di utilizzare il credito di imposta in compensazione a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco.

L'agevolazione è concessa nel **limite massimo dello stanziamento annualmente** previsto, che costituisce "limite di spesa". Anche per l'anno 2021 e 2022, così come accaduto per gli anni precedenti, in caso di **insufficienza delle risorse disponibili** rispetto alle richieste pervenute, si dovrà procedere alla **ripartizione delle stesse** tra i beneficiari in misura proporzionale.

Le risorse destinate all'agevolazione per l'anno 2021 e 2022 ammontano a **50 milioni di euro per ciascun anno**.

Le percentuali di riparto applicate agli **investimenti effettuati nell'anno 2020** – per cui già trovava applicazione il credito nella misura del 50% - a seguito del riparto delle risorse ammontano al 14,8% per investimenti su stampa e al 6,5% per investimenti su radio e televisioni.



Il periodo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli **investimenti pubblicitari realizzati nel 2020** è stato rinviato; gli interessati potranno dichiarare gli investimenti effettivamente

<sup>5</sup> di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a) e 3, del decreto legislativo 241 del 1997

<sup>6</sup> ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile

	realizzati nel 2020 <b>dall'8 gennaio all'8 febbraio 2021</b> , anziché dal 1° al 31 gennaio 2021.
<b>MODALITÀ DI UTILIZZO</b>	<p>Il credito di imposta è <b>utilizzabile unicamente in compensazione<sup>7</sup></b> presentando il modello di pagamento F24 <b>esclusivamente attraverso i servizi telematici</b> dell'Agenzia delle Entrate (<b>a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi</b>).</p> <p>Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il <b>codice tributo 6900</b>.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

<sup>7</sup> ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

**OGGETTO:IL PROLUNGAMENTO DEL CREDITO DA LOCAZIONI**

La legge di bilancio 2021 ha esteso, con riguardo alle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, il credito da locazioni previsto dal precedente art. 28 DL. 34/2020 fino ad aprile 2021.

Ricordiamo che per la maggior parte dei contribuenti, ovvero coloro che hanno registrato nello scorso anno ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro, il credito è riconosciuto per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2020, nella misura del:

- 60% canone di locazione per i contratti di locazione, di leasing, di concessione;
- 30% del canone di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda.

L'altra parte dei contribuenti, vale a dire quelli con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro realizzati nel 2019, il credito spetta per il medesimo periodo (marzo, aprile, maggio, giugno) ma in percentuali ridotte e quindi pari al 20% del canone di locazione in caso di contratti di locazione, di leasing, di concessione e del 10% per i contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d'azienda.

Ci sono poi alcune categorie di contribuenti ai quali, indipendentemente dal volume di ricavi/corrispettivi registrati nel 2019, spetta un contributo per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre pari al 60% del canone con riguardo ai i contratti di locazione, leasing o concessione o pari al 30% del canone relativo ai contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d'azienda. Questi contribuenti sono quelli elencati nell'Allegato 1 del Decreto Ristori, come ristoranti, palestre, alberghi e piscine e quelli indicati dell'Allegato 2 delle zone rosse del successivo Decreto Ristori-bis, come i commercianti al dettaglio o i centri estetici.

Anche alle imprese turistico-ricettive è prevista l'erogazione del credito senza la verifica dei ricavi registrati nel 2019, distinguendo solamente tra attività stagionale o meno. Nel primo caso, il credito spetta per il periodo aprile 2020-aprile 2021 e nella misura del 60% del canone di locazione per i contratti di locazione, di leasing, di concessione e 50% del canone di affitto d'azienda. Diversamente, in caso quindi di attività non stagionale, il credito con le medesime percentuali spetta per il periodo marzo 2020-aprile 2021.

Infine, non vanno verificati i ricavi 2019 nemmeno per le agenzie di viaggio e tour operator, per le quali il credito, pari al 60% del canone in caso di contratti di locazione, di leasing, di concessione

o del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, è previsto per i mesi da marzo 2020 ad aprile 2021.

In attesa di chiarimenti ufficiali, è probabile che per stabilire la spettanza o meno del credito occorra verificare il calo di fatturato/corrispettivi del mese dell'anno 2021 sullo stesso mese dell'anno 2020 e constatare una diminuzione di almeno il 50%. Sembra confermato che il canone debba comunque essere versato.

## AGGIORNAMENTO

---

# SCRITTURE DI CHIUSURA DI FINE ANNO

## INTRODUZIONE

In sede di **chiusura del bilancio** di esercizio, è opportuno **effettuare delle scritture di rettifica, integrazione e ammortamento** per determinare la **competenza economica** dei componenti di reddito al fine della corretta determinazione del risultato d'esercizio e della situazione patrimoniale.

Prima di procedere tuttavia alla rilevazione di tali scritture è opportuno effettuare dei controlli propedeutici su alcune voci contabili. Vediamo a cosa prestare attenzione.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono **verifiche preliminari** da effettuare sul bilancio di verifica?
2. Cosa sono le **scritture di assestamento**?
3. Quali sono le principali **scritture di integrazione**?
4. Quali sono le principali **scritture di rettifica**?
5. Quali sono le principali **scritture di ammortamento**?
6. Quali sono gli **aspetti contabili** da considerare a seguito della **cancellazione del saldo Irap 2019 e acconto 2020**?

## DOMANDE E RISPOSTE

**D.1. QUALI SONO VERIFICHE PRELIMINARI DA EFFETTUARE SUL BILANCIO DI VERIFICA?**

**R.1.** Prima di effettuare le varie scritture di assestamento è **necessario controllare in particolare alcune voci del bilancio di verifica**. Le poste contabili a cui prestare maggiore attenzione sono le seguenti:

<b>CASSA</b>	il <b>mastrino della cassa</b> deve avere <b>sempre un saldo positivo</b> (DARE), anche in corso d'anno. Inoltre, il saldo contabile alla data di chiusura del bilancio deve coincidere con il saldo risultante dal libro cassa e con l'effettiva esistenza di denaro in cassa a tale data. Eventuali incongruenze devono essere gestite con sopravvenienze attive/passive.
<b>BANCHE</b>	Occorre procedere a rilevare gli <b>interessi attivi e passivi maturati sui conti correnti</b> relativi all' <b>ultimo trimestre, che di solito risultano nell'estratto conto ricevuto nei primi giorni del nuovo anno</b> . Successivamente <b>su un prospetto extracontabile si effettua la riconciliazione tra il saldo contabile e quello dell'estratto conto</b> , in quanto esiste uno sfasamento temporale tra la data di rilevazione delle operazioni in contabilità e il loro addebitamento/accredito nel conto corrente
<b>IVA</b>	Occorre effettuare il <b>giroconto dei saldi relativi ai conti "IVA su vendite" e "IVA su acquisti" al conto "Erario c/IVA"</b> . Inoltre, si procede a <b>verificare, quindi, che il saldo del conto "Erario C/IVA" corrisponda con il debito/credito risultante dalla dichiarazione IVA annuale</b> .
<b>CLIENTI E FORNITORI</b>	Il <b>saldo del conto "crediti v/clienti" deve essere in DARE</b> , ed è <b>pari alle fatture emesse decurtate di quelle incassate</b> . Un saldo in AVERE di un cliente può derivare dall'emissione di note di accredito. Il <b>saldo del conto "debiti v/fornitori" deve essere in AVERE</b> ed è <b>pari alle fatture non ancora pagate a fine anno</b> . Un saldo in DARE di un fornitore può corrispondere ad eventuali note di addebito ricevute. In presenza di crediti/debiti già incassati/saldati, ancora aperti per importi di modesta entità, di rispettivi saldi devono essere chiusi tramite la contabilizzazione di eventuali <b>arrotondamenti attivi/passivi o abbuoni attivi/passivi</b> .
<b>GIROCONTI</b>	Occorre verificare che nel corso dell'esercizio siano stati chiusi i seguenti conti rilevati con le scritture di chiusura redatte al termine dell'esercizio precedente:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>ratei attivi/passivi e risconti attivi/passivi</b>, salvo il caso di operazioni la cui competenza economica si protrae nel corso di più esercizi;</li> <li>◆ <b>fatture da emettere e da ricevere</b>;</li> <li>◆ <b>note di credito da emettere e da ricevere</b>.</li> </ul> <p>Si ricorda inoltre che a inizio anno, è necessario aver girocontato le rimanenze finali dell'esercizio precedente a quelle iniziali del conto economico</p>
<b>BENI AMMORTIZZABILI</b>	<p>Verificare la corrispondenza tra i beni ammortizzabili risultanti in contabilità e quelli iscritti nel libro cespiti, oltre, soprattutto, la relativa presenza fisica degli stessi nei locali dell'impresa. Inoltre, qualora, nel corso dell'esercizio, siano state vendute delle immobilizzazioni materiali ed immateriali occorre verificare che le eventuali plusvalenze conseguite o minusvalenze subite siano state correttamente contabilizzate.</p> <p> In sede di conversione in legge del <a href="#">decreto Agosto (DL n. 104/2020)</a>, all'articolo 60 sono stati inseriti i commi dal 7-bis al 7-quinquies, è stata prevista <b>la possibilità</b> per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali <b>di non effettuare fino al 100% degli ammortamenti relativi a immobilizzazioni materiali e immateriali</b>. In tal modo i beni manterranno il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.</p> <p>La quota di ammortamento non effettuata nell'esercizio in corso sarà tralasciata all'esercizio successivo, allungando, quindi, il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente all'epidemia di SARS-CoV-2, potrà essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>La disposizione prevede che <b>vengano destinati a una riserva indisponibile gli utili</b> di ammontare corrispondente alla <b>quota di ammortamento non effettuata</b>. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. Dal punto di vista fiscale invece la disposizione rimane neutrale per quanto riguarda IRPEF ed IRAP.</p> <p>Nella <b>nota integrativa</b> si dovrà dare conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.</p>
<b>MUTUI E FINANZIAMENTI</b>	<p><b>Il saldo contabile deve corrispondere con il debito residuo al 31/12/2020</b> del piano di ammortamento relativo al mutuo/finanziamento concesso dall'istituto di credito.</p>
<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<p>Dopo le scritture di assestamento e di rettifica, vanno rilevate, secondo la normativa fiscale vigente, le imposte di competenza dell'esercizio, con considerazione di eventuali</p>

	<p>acconti di imposte già versati nel corso dell'anno.</p> <p>Occorre <b>controllare l'utilizzo in compensazione nel corso dell'esercizio 2020 di eventuali crediti d'imposta</b>. I debiti/crediti per IRES e IRAP al 31/12/2020 dovranno corrispondere con il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi modelli Redditi 2021 e IRAP 2021.</p> <p> Ricordiamo che a seguito dell'introduzione dell'art. 24, <a href="#">decreto Rilancio (DL n. 34/2020)</a>, si è proceduto ad <b>"annullare"</b> il versamento del saldo Irap per l'anno 2019 ed il versamento contestuale della prima rata di acconto Irap per l'anno 2020 (non si tratta nè di una sospensione, né di una proroga, ma di una vera e propria eliminazione dell'adempimento) per i soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della norma. Secondo l'art. 24, DL 34/2020 per i soggetti con volume d'affari inferiore a 250 milioni di euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ non è dovuto il versamento del saldo dell'Irap 2019 fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.</li> <li>◆ non è dovuto nemmeno il versamento della prima rata dell'acconto Irap 2020.</li> <li>◆ fermo rimane il versamento della seconda rata di acconto Irap dovuta al 30/11/2020 fatte salve le proroghe o le eventuali estensioni della disciplina del caso.</li> </ul>
<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b>	<p>Il <b>saldo del conto "Inps c/competenze"</b> deve corrispondere al debito dell'impresa nei confronti dell'INPS relativamente ai contributi previdenziali relativi al mese di dicembre ancora da pagare al 31/12/2020. Il saldo del conto <b>"Inail c/competenze"</b> deve corrispondere al conguaglio del premio INAIL relativo al 2020.</p>
<b>DEBITI C/DIPENDENTI</b>	<p>Il <b>debito nei confronti dei dipendenti</b> che deve risultare dal bilancio al 31/12/2020 è rappresentato dalle <b>retribuzioni relative al mese di dicembre corrisposte nel mese di gennaio 2021</b>.</p>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<p>Occorre verificare <b>la corretta contabilizzazione della destinazione dell'utile/ perdita 2019</b> (nel caso di società di capitali in base al verbale di approvazione del bilancio) <b>nonché eventuali distribuzioni, nel corso del 2020, di utili / riserve</b>.</p>

Dopo le scritture di gestione e prima delle scritture di assestamento, occorre quindi **stampare una situazione contabile** allo scopo di **verificare eventuali errori** e **per preparare le scritture di assestamento**.

**D.2. COSA SONO LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO?**

**R.2.** Le **scritture di assestamento** consentono di **passare dai valori contabili**, cioè dai valori desunti dalla contabilità e registrati in base al momento della manifestazione finanziaria del fatto di gestione, **a valori di bilancio**, cioè valori che tengano conto della competenza economica del fatto di gestione. In generale le scritture di assestamento possono essere suddivise in:

- ◆ scritture di **integrazione**;  
consistono nell'inserimento di nuovi valori nell'esercizio, la cui considerazione è necessaria al fine di rispettare il postulato della competenza economica.
- ◆ scritture di **rettifica**;  
consistono in una variazione del valore di componenti reddituali già rilevati in corso di esercizio a cui si accompagna la correlata variazione dei valori patrimoniali.
- ◆ scritture di **ammortamento**.

Se la manifestazione numeraria è già avvenuta in passato la scrittura sarà di storno/rettifica; se la manifestazione numeraria avrà luogo in futuro, ed è certa la sua esistenza, la scrittura sarà di imputazione/integrazione. Tra le rettifiche di imputazione si possono annoverare i ratei attivi e passivi, fatture da ricevere e fatture da emettere, interessi e premi attivi e passivi da liquidare, costi del personale da liquidare.

Tra le scritture di rettifica/storno si possono comprendere risconti attivi e passivi, rimanenze, svalutazioni, capitalizzazioni di costi, ecc.

SCRITTURE DI INTEGRAZIONE	SCRITTURE DI RETTIFICA
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ratei attivi e passivi</li> <li>◆ Fatture da emettere e da ricevere</li> <li>◆ Ammortamenti</li> <li>◆ Accantonamenti ai fondi spese future</li> <li>◆ Accantonamenti ai fondi rischi</li> <li>◆ TFR</li> <li>◆ Imposte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Risconti attivi e passivi</li> <li>◆ Variazioni di magazzino</li> <li>◆ Capitalizzazione di costi</li> <li>◆ Svalutazione e rivalutazione di immobilizzazioni</li> </ul>

**D.3. QUALI SONO LE PRINCIPALI SCRITTURE DI INTEGRAZIONE?**

**R.3.** Come anticipato, le principali scritture di integrazione sono le seguenti:

<b>FATTURE DA EMETTERE/DA</b>	Accade di frequente che in prossimità del termine dell'esercizio entrino in magazzino delle merci ovvero siano stati acquisiti servizi per i quali ancora non si è ricevuta la
-------------------------------	--

**RICEVERE**

relativa fattura di acquisto, ovvero siano consegnate merci o prestati servizi la cui fattura sarà emessa nell'esercizio successivo.

In questi casi nel rispetto del principio di competenza è necessario imputare a fine esercizio il relativo costo/ricavo per fatture da ricevere/emettere.

**Fatture da emettere**

È opportuno distinguere **le cessioni di beni dalle prestazioni di servizi**, dato che al 31/12:

- ◆ nel caso di **cessione di beni** si avranno DDT la cui fattura differita verrà emessa entro il giorno 15 del mese di gennaio,
- ◆ e nel caso di **prestazioni di servizi** si avranno prestazioni ultimate, ma il cui corrispettivo e la relativa fattura riguarderanno il nuovo esercizio.

Il conto tipico da utilizzare è "**Fatture da emettere**" che confluisce in bilancio nell'attivo dello **Stato Patrimoniale alla voce C Il 1) "Crediti verso clienti"** dato che trattasi di un **credito di natura commerciale**. Vediamo due esempi pratici di registrazioni contabili.

**Esempio 1 – Cessione di beni**

Al termine dell'esercizio **risulta un DDT** relativo alla consegna di una partita di merce la cui **fattura verrà emessa entro il 15 gennaio 2021**. La scrittura **contabile al 31/12/2020** è la seguente:

<b>Data</b>	<b>Conti</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
31/12/n	FATTURE DA EMETTERE	merci da fatturare	€ 12.000,00	
31/12/n	MERCI C/VENDITE	merci da fatturare		€ 10.000,00
31/12/n	IVA NS/DEBITO	merci da fatturare		€ 2.000,00

**All'atto dell'emissione della fattura** per ipotesi il giorno **15/01/2021**, la relativa scrittura contabile sarà:

<b>Data</b>	<b>Conti</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
15/1/n1	CREDITI V/CLIENTI	emessa fattura n....	€ 12.000,00	
15/1/n1	FATTURE DA EMETTERE	emessa fattura n....		€ 12.000,00

**Esempio 2 – Prestazioni di servizi**

Nel caso l'azienda abbia come oggetto sociale la **prestazione di servizi**, la fattura verrà emessa al momento del pagamento del corrispettivo, quindi nel nuovo esercizio, mentre **se la prestazione è stata completata nell'esercizio in chiusura**, al **31/12/2020** occorre effettuare la scrittura:

<b>Data</b>	<b>Conti</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
-------------	--------------	--------------------	-------------	--------------

31/12/n	FATTURE DA EMETTERE	imputati ricavi di competenza	€ 5.000,00	
31/12/n	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	imputati ricavi di competenza		€ 5.000,00

**Al momento dell'emissione della fattura** nell'esercizio n1, si comporrà la scrittura:

Data	Conti	Descrizione	Dare	Avere
10/01/n1	CREDITI V/CLIENTI	emessa fattura n.	€ 6.100,00	
10/01/n1	FATTURE DA EMETTERE	emessa fattura n.		€ 5.000,00
10/01/n1	IVA NS/DEBITO	emessa fattura n.		€ 1.100,00

#### Fatture da ricevere

Anche in tale ipotesi è bene distinguere le cessioni di beni dalle prestazioni di servizi ricevuti. Infatti, può verificarsi al 31/12 che il ricevimento della merce o materie prime preceda l'arrivo della fattura che avviene nel mese di gennaio, e che alcune prestazioni di servizi, ad esempio provvigioni passive, manutenzioni e riparazioni, spese telefoniche e per energia elettrica, ecc., siano di competenza dell'esercizio in chiusura ma che la relativa fattura arriverà nell'esercizio successivo.

Il conto da utilizzare sarà "Fatture da ricevere" che è un debito e confluirà nel passivo dello Stato Patrimoniale alla voce D) 7) "Debiti verso fornitori".

#### Esempio pratico

Al 31/12/2020 vengono rilevati DDT per materie prime già ricevute oltre a spese di manutenzione e provvigioni di competenza le cui fatture saranno ricevute a gennaio.

Volendo è possibile effettuare una unica scrittura al 31/12/2020 relativa a tutte le fatture che si riceveranno a gennaio.

<b>Libro giornale</b>				
Data	Conti	Descrizione	Dare	Avere
31/12/n	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	Materie da fatturare	€ 10.000,00	
31/12/n	PROVVIGIONI PASSIVE	Fatt. provvi. da ricevere	€ 3.000,00	
31/12/n	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Fatt. mantenz. da ricevere	€ 5.000,00	
31/12/n	FATTURE DA RICEVERE	Fatture diverse da ricevere		€ 18.000,00

#### RATEI ATTIVI E PASSIVI

I ratei rappresentano quote di costi/ricavi comuni a più esercizi che hanno manifestazione numeraria posticipata.

Si tratta di operazioni il cui costo/ricavo matura in funzione del tempo, come ad esempio nel caso degli interessi maturati su contratti di mutuo, dei premi di

	<p>assicurazione, dei canoni di locazione, ecc.</p> <p>I ratei sono scritture di assestamento da indicare nello stato patrimoniale tra le attività (ratei attivi) o passività (ratei passivi).</p> <p><b>Esempio</b></p> <p>La società Delta s.r.l. ha incassato il 2 febbraio 2021 un canone del contratto di assistenza pari ad euro 2.000 + iva, emettendo in tale data la relativa fattura, per il periodo 1° dicembre 2020 - 31 gennaio 2021. A fine esercizio 2020 dovrà essere imputata la quota di ricavo di competenza (2000/62 gg*31 gg del 2020):</p> <p>_____ 31.12.2020 _____</p> <table border="0"> <tr> <td>Ratei attivi</td> <td>a</td> <td>Ricavo per assistenza</td> <td>1.000,00</td> </tr> </table>	Ratei attivi	a	Ricavo per assistenza	1.000,00												
Ratei attivi	a	Ricavo per assistenza	1.000,00														
<p><b>INTERESSI ATTIVI E PASSIVI</b></p>	<p>Come indicato nel paragrafo relativo ai controlli preliminari, è necessario rilevare per competenza gli <b>interessi attivi e passivi maturati sui c/c bancari</b> nel quarto trimestre 2020. Spesso, infatti, si trovano indicati nell'estratto conto che l'azienda riceve nei primi giorni del nuovo anno. Con riferimento agli <b>interessi attivi</b> deve essere rilevata anche la <b>ritenuta d'acconto</b> subita.</p> <p><b>Esempio</b></p> <p>_____ 31.12.2020 _____</p> <table border="0"> <tr> <td>Interessi passivi</td> <td>a</td> <td>Banca c/c</td> <td></td> </tr> </table> <p>_____ 31.12.2020 _____</p> <table border="0"> <tr> <td>Diversi</td> <td>a</td> <td>Interessi attivi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Banca c/c</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erario c/ritenute subite</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Interessi passivi	a	Banca c/c		Diversi	a	Interessi attivi		Banca c/c				Erario c/ritenute subite			
Interessi passivi	a	Banca c/c															
Diversi	a	Interessi attivi															
Banca c/c																	
Erario c/ritenute subite																	

#### D.4. QUALI SONO LE PRINCIPALI SCRITTURE DI RETTIFICA?

R.4. Le principali scritture di rettifica sono le seguenti:

<p><b>RISCONTI ATTIVI/PASSIVI</b></p>	<p>I risconti rilevano per competenza quote di costi e ricavi comuni a più esercizi che hanno manifestazione finanziaria (incasso/pagamento) anticipata.</p> <p><b>Esempio</b></p> <p>In data 1° ottobre 2020 l'azienda Beta s.n.c. ha pagato un'assicurazione di euro 1.300 per la copertura di un rischio relativo al periodo 1° ottobre 2020 - 30 settembre 2021. Al 31 dicembre 2020 occorrerà stornare la quota di costo di competenza dell'anno 2021 pari ad euro 972,32 (1.300/365 gg * 273 gg):</p>
---------------------------------------	---

	_____ 31.12.2020 _____ Risconto attivo                      a                      Assicurazione    972,32
<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	Per quanto riguarda le rimanenze di magazzino vanno rilevate le giacenze esistenti al 31/12/2020, con la seguente scrittura:  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">_____ 31.12.2020 _____</p> <p>Merci    a    Merci c/rimanenze finali</p> </div>

**D.5. QUALI SONO LE PRINCIPALI SCRITTURE DI AMMORTAMENTO?**

**R.5.** Le scritture di ammortamento **consentono di distribuire nei singoli esercizi**, tramite il processo di ammortamento **le quote del valore dei beni strumentali di durata pluriennale**.

A fine esercizio vengono rilevati gli ammortamenti relativi:

- ◆ alle **immobilizzazioni materiali** (macchinari, impianti, immobili, attrezzature)

\_\_\_\_\_ 31.12.2020 \_\_\_\_\_

Ammortamento macchinari                      a                      Fondo ammortamento Macchinari

- ◆ alle **immobilizzazioni immateriali** (diritti di brevetto, licenze, costi d'impianto e d'ampliamento, avviamento, ecc.), **riducendo direttamente la voce di costo pluriennale iscritto nell'attivo dello Stato patrimoniale**:

\_\_\_\_\_ 31.12.2020 \_\_\_\_\_

Ammortamento spese d'impianto                      a                      Spese d'impianto

**D.6. QUALI SONO GLI ASPETTI CONTABILI DA CONSIDERARE A SEGUITO DELLA CANCELLAZIONE DEL SALDO IRAP 2019 E ACCONTO 2020?**

**R.6.** Come è noto, il saldo Irap dovuto l'anno successivo è pari alla differenza fra l'Imposta netta e gli acconti versati l'anno precedente.

Gli acconti per l'anno, 2020, sono pari al 90% o al 100% dell'imposta netta (sulla base delle dimensioni aziendali). In aggiunta, la misura degli acconti, cioè il 90% o il 100% di cui sopra vanno

versati in 2 rate,

- ◆ la prima unitamente al saldo, pari al 40% (del 90% o del 100%),
- ◆ la seconda a novembre pari al 60% (del 90 o 100%).

Volendo chiarire con un esempio:

- a) Alfa srl ha calcolato Irap pari a 10.000 euro per l'anno 2019,
- b) il saldo era pari a 6.500 euro,
- c) la prima rata di acconto da versare unitamente era pari a 4.000 euro,
- d) la seconda rata di acconto **prevista per il 30/11/2020 è pari a 6.000**

Come sopra anticipato, secondo le disposizioni previste dall'art. 24, DL 34/2020 l'importo di cui alle lettere (B) e (C) non verrà versato in quanto oggetto dello "sconto" disposto dalla norma per tamponare il momento di crisi pandemica.

### LE SCRITTURE CONTABILI "ORDINARIE"

Le **scritture in normali condizioni**, cioè in assenza delle disposizioni di cui all'art. 24, DI 34/2020, sarebbero state le seguenti.

Rilevazione del debito tributario Irap a saldo per il 2019				
Irap dell'esercizio (CE)	10.000	a	debiti tributari Irap (SP)	10.000
Storno degli acconti versati nell'anno 2019				
debiti tributari Irap (SP)	3.500	a	acconti Irap (SP)	3.500

In normali condizioni il conto debiti tributari Irap presente nello Stato patrimoniale sarebbe aperto in avere per euro 6.500, cioè l'importo esattamente pari al saldo dovuto da dichiarazione Irap/2020, il che darebbe luogo alle seguenti scritture:

Versamento del saldo Irap				
debiti tributari Irap (SP)	6.500	a	Banca	6.500
Versamento dell'acconto Irap per l'anno 2020				
Acconti Irap (SP)	4.000	a	Banca	4.000

**Tali scritture**, in forza dell'art. 24, DI 34/2020, **non saranno state effettuate**, pertanto il debito tributario Irap pari a 6.500 e l'importo della prima rata dell'acconto pari a 4.000 non verrebbero in sostanza registrate nella contabilità delle aziende.

### LE SCRITTURE CONTABILI "2019/2020"

In merito la **Fondazione Nazionale dei Commercialisti, con un documento del 5 giugno**

**2020** ha espresso il proprio parere.

*L'eccezionalità della situazione delineata non può evidentemente essere esaminata in quanto tale dai principi contabili nazionali che, per propria natura, considerano le casistiche esistenti e/o ipotizzabili e che, mai, avrebbero potuto prevedere una circostanza quale quella che si configura attualmente per l'economia nazionale e mondiale. Difficile, quindi, ricercare una soluzione "perfetta" nelle specifiche norme dei vigenti principi contabili. Le interpretazioni applicative fondate sulla lettura delle previsioni in essere potrebbero, di fatto, portare l'utilizzatore a diverse soluzioni.*

Vero è che il legislatore nella stesura del citato art. 24 non si è posto il problema dell'imputazione della cancellazione del saldo IRAP, ma ha voluto fornire un sollievo immediato alle imprese italiane, per tale ragione si ritiene che non debba nemmeno essere considerata tassabile la minore somma "scontata".

A questo punto, ai fini della **rilevazione del residuo debito tributario Irap**, la scrittura potrebbe essere la seguente:

debiti tributari Irap (SP)	6.500	a	sopravvenienza attiva non tassabile (CE)	6.500
Acconti Irap (SP)	4.000	a	sopravvenienza attiva non tassabile (CE)	4.000

Relativamente all'acconto di 4.000 euro a valere sulle scritture del 2020, che non è dovuto ma va scomputato dal saldo da versare per il medesimo periodo d'imposta, la scrittura diverrà necessaria.

## PRASSI DELLA SETTIMANA

## PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<a href="#">Provvedimento 20765 del 22 gennaio 2021</a>	<b>Proroga</b> dei termini per l'utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2021, dei <b>dati delle spese sanitarie</b> messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria.
<a href="#">Provvedimento 22879 del 25 gennaio 2021</a>	Approvazione del <b>modello DST (Digital Services Tax)</b> per la <b>dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali</b> , delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. <a href="#">Modello e istruzioni</a>
<a href="#">Provvedimento 24383 del 26 gennaio 2021</a>	Modalità di consultazione delle banche dati catastali.
<a href="#">Provvedimento 26004 del 27 gennaio 2021</a>	<b>Modalità e termini delle comunicazioni all'anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi</b> , registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici preposti.

## CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<a href="#">Circolare n. 1/E del 22 gennaio 2021</a>	Ulteriori chiarimenti e recepimento dell'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze nn. 2321 e 2322 del 2020, in merito alla <b>rideterminazione del valore di partecipazioni</b> non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola - Articolo 1, commi 693 e 694, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, Articolo 137 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e Articolo 1, commi 1122 e 1123, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
--	--

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<a href="#">Risposta interpello 53 del 21 gennaio 2021</a>	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito l' <b>aliquota IVA</b> applicabile alle <b>prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto</b> relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici.
<a href="#">Risposta interpello 54 del 21 gennaio 2021</a>	<b>Imposta sulle transazioni finanziarie.</b> Chiarimenti sulla tassazione dei trasferimenti della proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, la cosiddetta tobin tax.
<a href="#">Risposta interpello 55 del 22 gennaio 2021</a>	<b>Istanza di rimborso e termine decadenziale,</b> articolo 37 decreto presidente repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
<a href="#">Risposta interpello 56 del 25 gennaio 2021</a>	<b>Iva agevolata anche per i beni accessori</b> ai dispositivi anti covid-19.
<a href="#">Risposta interpello 57 del 27 gennaio 2021</a>	<b>Scambio mediante conferimento delle partecipazioni</b> non di controllo detenute in una holding - effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena partecipativa - articolo 177 comma 2-bis del TUIR.
<a href="#">Risposta interpello 58 del 27 gennaio 2021</a>	<b>Superbonus</b> - edificio composto da due unità immobiliari di cui rispettivamente la piena proprietà e la nuda proprietà appartengono ad un unico soggetto.
<a href="#">Risposta interpello 59 del 28 gennaio 2021</a>	<b>Bonus facciate e edificio parzialmente visibile</b> - legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in vigore al 31/12/2020)
<a href="#">Risposta interpello 60 del 28 gennaio 2021</a>	<b>Superbonus - soggetto fiscalmente non residente</b> - articolo 11 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio in vigore al 31/12/2020)
<a href="#">Risposta interpello 61 del 28 gennaio 2021</a>	<b>Superbonus - professionista abilitato e visto di conformità</b> - Articolo 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio in vigore al 31/12/2020).
<a href="#">Risposta interpello 62 del 28 gennaio 2021</a>	<b>Superbonus - unità immobiliare funzionalmente indipendente e dotata di ingresso autonomo</b> - Articolo 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio

	2020, n. 34 (decreto Rilancio versione in vigore al 31/12/2020).
<a href="#">Risposta interpello 63 del 28 gennaio 2021</a>	<b>Superbonus - Situazione esistente all'inizio dei lavori</b> - Articolo 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio versione in vigore al 31/12/2020).
<a href="#">Risposta interpello 64 del 28 gennaio 2021</a>	<b>Superbonus - Fondazione iscritta all'anagrafe delle Onlus</b> - Articolo 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
<a href="#">Risposta interpello 65 del 28 gennaio 2021</a>	<b>Superbonus - Interventi di riqualificazione energetica su immobile ad uso promiscuo</b> - Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<a href="#">Risoluzione 6/E del 28 gennaio 2021</a>	Istituzione dei <b>codici tributo</b> per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP), delle <b>ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati</b> , operate dai sostituti d'imposta <b>dopo il conguaglio di fine anno</b> .
---	---

## L'Agenzia interpreta



Sanzionabilità per utilizzo in compensazione del credito esistente	RISOLUZIONE N. 82/E/2020 DEL 24.12.2020	L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo alla possibilità di riporto di un credito d'imposta derivante da una dichiarazione omessa. Ha specificato la sanzionabilità dell'utilizzo in compensazione dello stesso anche se esistente.
Superbonus immobili a uso promiscuo	INTERPELLO N. 570/2020 DEL 24.12.2020	L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo alla possibilità di riporto di un credito d'imposta derivante da una dichiarazione omessa. Ha specificato la sanzionabilità dell'utilizzo in compensazione dello stesso anche se esistente.

Aumento del credito d'imposta per riacquisto della "prima casa" con pertinenza	INTERPELLO N. 44/2021 DEL 18.01.2021	L'Agenzia delle Entrate ha affermato che aumenta l'ammontare del credito d'imposta che si origina in caso di riacquisto della "prima casa" se dopo aver riacquistato la "prima casa" si acquista con atto separato anche una pertinenza dell'abitazione (cantina, solaio, autorimessa). Tale aumento non può essere portato in diminuzione delle imposte (registro, ipotecaria e catastale) dovute per l'atto di acquisto di tale pertinenza, ma solo in diminuzione dell'Irpef dovuta dal contribuente oppure in compensazione.
Codice tributo versamento Tefa	RISOLUZIONE N. 5/E DEL 18.01.2021	L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel proprio sito web la risoluzione che istituisce i codici tributo per il versamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa) di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 504/1992.
Contributi agli artisti esenti da ritenute	INTERPELLO N. 46 DEL 19.01.2021	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimento sul corretto trattamento fiscale a cui sottoporre i contributi che il Decreto Cura Italia D.L. 18/2020 ha destinato al settore della cultura e dello spettacolo. In particolare non è prevista la ritenuta Irpef per i contributi assegnati agli artisti.
Certificazione unica per somme erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro	INTERPELLO N. 47 DEL 19.01.2021	L'Agenzia delle Entrate ha affermato che anche sulle somme erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro a titolo di cassa integrazione a carico del fondo di solidarietà di settore, l'ex datore di lavoro è obbligato ad assolvere tutti gli obblighi propri del sostituto d'imposta.
Recupero Iva nel fallimento	INTERPELLO N. 49 DEL 19.01.2021	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non spetta alcuna tutela fiscale nella procedura fallimentare per l'Iva addebitata dopo l'accertamento e non incassata. Il fallimento del debitore non legittima il creditore a recuperare l'imposta mediante la nota di variazione in diminuzione.

Assicurazioni, credito d'imposta alla beneficiaria	INTERPELLO N. 50 DEL 20.01.2021	L'Agenzia delle Entrate ha precisato che in un'operazione di scissione il credito d'imposta afferente alla liquidazione annuale dell'imposta sulle assicurazioni può essere trasferito dalla scissa alla beneficiaria.
--	---------------------------------------	--

### **INTERPELLO N. 598 DEL 17/12/2020 – DEDUCIBILE L'ASSEGNO CORRISPOSTO ALL'EX CONIUGE RESIDENTE ALL'ESTERO**

Con il presente interpello, l'istante che è attualmente residente in Italia ma che è stato residente e domiciliato sino all'11 febbraio 2019 in Germania, dichiara di corrispondere all'ex coniuge residente in Germania, un importo a titolo di assegno di mantenimento disposto da un Tribunale tedesco. Avendo l'istante acquisito residenza fiscale in Italia già dal 2019, chiede di sapere se può dedurre dal proprio reddito complessivo dichiarato in Italia i versamenti corrisposti all'ex moglie residente in Germania. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'Istante come sia possibile dedurre gli assegni periodici corrisposti all'ex coniuge residente in Germania in base alla sentenza di divorzio pronunciata dall'Autorità Giudiziaria tedesca, indicando in dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell'ex coniuge che, in mancanza, può essere richiesto sulla base di un'istanza motivata a cui dovrà essere allegata la sentenza di divorzio.

### **INTERPELLO N. 600 DEL 17/12/2020 – SUPERBONUS IN PRESENZA DI PIU' INTERVENTI**

L'istante rappresenta di voler sostituire l'attuale caldaia a gasolio adibita al riscaldamento dell'abitazione e alla produzione di acqua calda sanitaria, tramite l'installazione di uno scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria e, una termostufa a pellet per il riscaldamento dell'abitazione. Date le premesse, l'istante chiede se possa accedere alle misure fiscali del Superbonus previste per gli interventi sugli edifici unifamiliari dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020. L'Agenzia delle Entrate ricorda che per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Inoltre, un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. L'Agenzia delle Entrate conferma all'istante come in base all'intervento proposto, sia possibile beneficiare del Superbonus in quanto lo scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, rientra tra gli interventi trainanti di cui alla lett. c), co. 1, dell'art. 119 mentre, la termostufa a pellet, quale generatore di calore alimentata a biomassa

combustibile, rientra tra gli interventi di efficientamento energetico che godono dell'ecobonus e, pertanto, può essere considerato un intervento trainato ai sensi del co. 2 del medesimo art. 119.

### **INTERPELLO N. 604 DEL 18/12/2020 – ALIQUOTA IVA APPLICABILE AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

Nel presente interpello, la società istante dichiara di occuparsi della ristrutturazione e dell'adeguamento di strutture complesse già esistenti e di grandi progetti ex-novo. Sempre la società istante dichiara di aver partecipato e di aver vinto una gara di appalto per la realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica degli edifici di un complesso. L'attività che l'istante deve porre in essere riguarda un insieme sistematico di interventi di recupero tra i quali, il rifacimento del controsoffitto e degli impianti di scolo che, nel loro insieme, sono finalizzati all'efficientamento energetico degli edifici universitari e chiede chiarimenti circa l'aliquota IVA applicabile. L'Agenzia delle Entrate illustra come per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici non è prevista una particolare disposizione in merito alla aliquota IVA applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere sono pertanto assoggettate all'IVA in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare in cui gli stessi si sostanziano, con la conseguenza che, per individuare l'aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di come l'intervento di riqualificazione energetica attuato sull'edificio, sia qualificabile sotto il profilo edilizio. Pertanto, qualora gli interventi edilizi descritti dall'istante siano inquadrabili tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, individuati all'art. 3, co. 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001, agli stessi risulterà applicabile l'aliquota IVA ridotta di cui n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972. Non potranno invece beneficiare dell'aliquota IVA ridotta le attività qualificabili come mera manutenzione ordinaria e straordinaria.

### **INTERPELLO N. 608 DEL 18/12/2020 – SEPARAZIONE DELLE ATTIVITA' NEL SETTORE IMMOBILIARE**

Con il presente interpello, l'istante soggetto IVA che descrive di essere proprietario di un patrimonio immobiliare che concede in locazione in imponibilità IVA in base all'opzione ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972, è in procinto di effettuare un'ulteriore operazione di investimento in immobili destinati a RSA, acquisiti in regime di esenzione da IVA ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 8-ter), D.P.R. n. 633/1972 che saranno successivamente locati in regime di esenzione da IVA ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972. Stante la contestuale presenza di operazioni imponibili e operazioni esenti, l'istante dovrebbe esercitare il diritto alla detrazione

dell'imposta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni, applicando la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis) del D.P.R. n. 633/1972 e procedere a rettificare la detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto degli immobili posseduti inizialmente. Date queste premesse, al fine di evitare detti effetti negativi, la società istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di separare ai fini IVA, l'attività di locazione di fabbricati strumentali in regime di imponibilità e l'attività di locazione di fabbricati strumentali in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia delle Entrate ricorda come in base all'art. 36, co. 3, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad ciascuna delle attività esercitate se le attività siano distinte e obiettivamente autonome. Essendo l'attività svolta dalla società istante appartenente allo stesso codice Ateco, potrà la suddetta società procedere alla separazione facoltativa delle attività distinguendo le cessioni dalle locazioni e poi, le cessioni di fabbricati abitativi esenti da IVA dalle cessioni di altri fabbricati, nonché le locazioni di fabbricati abitativi esenti da quelle di altri fabbricati. L'Agenzia delle Entrate inoltre chiarisce che non è consentita un'ulteriore separazione di attività basata esclusivamente sul regime fiscale di esenzione o di imponibilità applicato alle cessioni o locazioni dei beni immobili classificabili sotto il comune profilo catastale degli immobili strumentali.

#### **INTERPELLO N. 611 DEL 21/12/2020 – REGIME IVA DELLA CESSIONE DELL'IMMOBILE STRUMENTALE OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE**

La società istante, comunica di aver iniziato un processo di dismissione di un portafoglio immobiliare costituito da un insieme di immobili dislocati in diverse regioni italiane. In uno di questi immobili, in prossimità della sua dismissione, sono state riscontrate delle difformità rispetto al Progetto Edilizio Originario tali da rendere necessaria per la società istante eseguire, nell'ottica dell'alienazione dell'immobile, una procedura di sanatoria. Date le premesse, l'istante chiede di sapere se l'operazione di alienazione dell'intero portafoglio immobiliare, limitatamente alla cessione dell'edificio oggetto di sanatoria rientri nel regime di esenzione da IVA, ex art.10, co. 1, n. 8-ter), del Decreto IVA o, rientri nel regime di imponibilità IVA e, nel caso di imponibilità se possa applicarsi sul corrispettivo pattuito per il trasferimento del medesimo immobile l'aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 127-quinquiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA. L'Agenzia delle Entrate, sulla base della documentazione ricevuta dalla società istante, ha potuto constatare come gli unici oneri sostenuti dalla società istante per l'espletamento della procedura siano costituiti esclusivamente dai pagamenti dovuti a titolo di sanzione

amministrativa e come nessun intervento edilizio sia stato materialmente eseguito. Conseguentemente l'Agenzia delle Entrate chiarisce come la mancanza di un intervento edilizio rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, co. 1, n. 8-ter) del D.P.R. n. 633/1972, comporti che la cessione del complesso immobiliare, da parte della società istante, debba considerarsi esente da IVA.

#### **INTERPELLO N. 616 DEL 23/12/2020 – RITENUTA SUI CANONI PER LICENZE CORRISPOSTI AD UN SOGGETTO NON RESIDENTE**

Nel presente interpello, la società istante illustra di non essere soggetto nazionale e di aver concluso con una società discografica italiana un contratto di licenza di registrazioni musicali. Il contratto prevede la produzione e realizzazione da eseguirsi negli studi di registrazione musicali siti Jersey, colonia della Gran Bretagna, di molteplici registrazioni musicali. La società istante inglese ha emesso regolare fattura di acconto alla società italiana a fronte della quale la società italiana ha effettuato un pagamento con applicazione di una decurtazione sul prezzo pattuito a titolo di ritenuta di acconto. L'Agenzia delle Entrate, in risposta all'istante, chiarisce che il compenso per la licenza di registrazioni musicali corrisposto dalla società italiana alla società istante non residente, sia riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 23, co. 2, lettera c), del Tuir e, pertanto, è da assoggettare ai sensi dell'art. 25, co. 4, del D.P.R. n. 600/1973, a ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30 % sulla parte imponibile dell'ammontare.

#### **INTERPELLO N. 620 DEL 24/12/2020 – TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA**

Tramite il presente interpello, l'istante dichiara di dover sanare degli errori nella dichiarazione fiscale relativa al periodo d'imposta 2015 presentando pertanto una dichiarazione integrativa per lo stesso periodo. Emergendo dalla dichiarazione integrativa un minor reddito imponibile con la manifestazione di un maggior credito d'imposta, l'istante interroga l'Amministrazione finanziaria circa il termine da rispettare per la presentazione della dichiarazione integrativa. L'Agenzia delle Entrate, con riferimento a quanto previsto all'art. 2, co. 8, del D.P.R. n. 322/1998, ricorda come il termine perentorio di presentazione della dichiarazione integrativa per l'anno 2015, sia il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, pertanto, il 31 dicembre 2020. Nonostante l'emergenza Covid-19, il legislatore emergenziale, non ha ritenuto di differire ulteriormente il termine, per consentire al contribuente di beneficiare anche della riduzione delle sanzioni in sede di ravvedimento.

**INTERPELLO N. 629 DEL 29/12/2020 – REGIME IVA DEI SERVIZI AGGIUNTIVI ALL'ATTIVITÀ PRINCIPALE DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA**

L'istante, agenzia assicurativa online e broker, specializzata in polizze RC auto, moto e furgoni, intende ampliare la propria offerta commerciale, affiancando all'attività principale di intermediazione di prodotti assicurativi e riassicurativi ulteriori attività ad alto contenuto digitale e tecnologico. L'agenzia istante dichiara di voler sviluppare una app premium per smartphones in grado di fornire ai conducenti degli autoveicoli informazioni utili riguardanti, lo stile di guida, i consumi e lo "stato di salute" dell'automobile. In aggiunta di tali funzionalità è prevista, anche l'organizzazione di concorsi a premi per i conducenti che acquistano l'app sui propri smartphones. L'istante che chiarisce inoltre che i servizi aggiuntivi tramite app saranno commercializzati tramite il proprio sito internet pagando un determinato prezzo, indipendentemente dalla sottoscrizione di una polizza assicurativa, chiede di sapere se i servizi aggiuntivi possano considerarsi operazioni autonome, imponibili ad IVA o, se debbano considerarsi prestazioni accessorie ai servizi di natura assicurativa prestati nell'ambito dell'attività principale, da assoggettare al medesimo regime di esenzione di cui all'art. 10, co. 1, numero 9) del D.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia delle Entrate ritiene che la società istante possa optare per l'applicazione separata dell'imposta, ai sensi dell' art. 36, co. 3 del D.P.R. n. 633/1972 atteso che i servizi aggiuntivi, siano effettivamente distinti rispetto alla attività di intermediazione assicurativa in quanto, erogati in via sistematica e non occasionale ed, in quanto, caratterizzati dalla presenza strutturale di acquisti di beni e servizi ad essi specificamente afferenti.

**INTERPELLO N. 631 DEL 29/12/2020 – DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA AI COSTI DI ACQUISTO E DI IMPIEGO DEI VEICOLI AZIENDALI CONCESSI GRATUITAMENTE IN USO PROMISCUO AL PERSONALE DIPENDENTE**

L'istante, società attiva nel settore dei prodotti per l'infanzia, dichiara di concedere autovetture aziendali in uso promiscuo ai propri dipendenti, tassando l'utilizzo "privato" del veicolo a titolo di fringe benefit, ai sensi dell'art. 51, co. 4, del Tuir. La società istante dichiara inoltre di detrarre l'IVA relativa all'acquisto dei veicoli e alle connesse spese di gestione nella misura del 40%, ai sensi dell'art. 19- bis 1, lett. c) e d) del D.P.R. n. 633/1972 in quanto la messa a disposizione dei veicoli avviene a titolo gratuito. Tanto premesso, l'interpellante chiede se sia possibile beneficiare della detrazione integrale dell'IVA relativa ai costi di acquisto e di impiego dei veicoli concessi in uso promiscuo al personale dipendente, tramite autofatturazione dell'IVA calcolata sull'intero importo del fringe benefit tassato in busta paga. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante come nel caso in esame, in cui si ha un'assegnazione delle autovetture aziendali in uso promiscuo ai

dipendenti, non sia possibile beneficiare della detraibilità integrale dell'IVA in quanto l'impiego dei veicoli non configura un'operazione rilevante ai fini IVA in assenza di un corrispettivo specifico addebitato al personale dipendente per l'utilizzo dei mezzi in questione. Conseguentemente è preclusa per la società istante la possibilità di detrarre integralmente l'IVA afferente ai veicoli utilizzati in uso promiscuo mediante autofatturazione.

#### **INTERPELLO N. 640 DEL 31/12/2020 – RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA PER I SOGGETTI CON ESERCIZIO NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE**

La società istante che redige il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, dichiara che il suo ultimo esercizio sociale si è chiuso lo scorso 30 giugno 2020 e che, alla data di redazione del presente interpello, il bilancio relativo a tale ultimo esercizio, di durata non solare che va dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, non è stato approvato dall'assemblea dei soci, essendo ancora pendenti i termini di legge per la relativa adozione. Inoltre l'istante illustra di aver deliberato di spostare la data di chiusura dell'esercizio sociale dal 30 giugno al 31 dicembre di ogni anno a partire dall'esercizio 2020 che verrà chiuso anticipatamente il 31 dicembre 2020. L'istante chiede di sapere se possa beneficiare della rivalutazione prevista dall'art. 110, co. 2 del D.L. n. 104/2020 nel bilancio in chiusura al 30 giugno 2020 e se possa operare la rivalutazione dei propri beni sia nel bilancio in chiusura al 30 giugno 2020, sia nel bilancio successivo chiuso al 31 dicembre 2020. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante che egli ha la facoltà di scegliere se effettuare la rivalutazione in esame nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 o, in alternativa, nell'esercizio successivo chiuso al 31 dicembre 2020. Certamente l'istante non potrà effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa in entrambi gli esercizi.

## Il Giudice ha sentenziato



Rilievi del fisco su presunzioni dal conto corrente del professionista	CASSAZIONE SENTENZA N. 22905/2020	La Cassazione si è espressa in merito ad alcuni avvisi di accertamento emessi nei confronti di un avvocato a cui sulla base dell'analisi del conto corrente venivano attribuiti maggiori redditi imponibili ai fini Irpef, Irap e volume d'affari ai fini Iva.
Rettifica in autotutela del classamento catastale	C.T.R. DELLA CALABRIA SENTENZA N. 2866/4/2020 DEL 2.11.2020	La Commissione tributaria regione della Calabria ha affermato che la rettifica in autotutela del classamento catastale deve essere motivata e deve avvenire entro un congruo termine di tempo e non dopo 7 anni dalla presentazione del Docfa da parte del contribuente.
Conferimento con vendita di quote	C.T.R. DEL VENETO SENTENZA N. 800/04/2020 DEL 22.12.2020	La Commissione tributaria regionale del Veneto ha affermato che non è prevista nessuna "riqualificazione" in cessione di ramo d'azienda del conferimento con successiva cessione della totalità delle quote della conferitaria.
Sospensione della prescrizione Covid	CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 278/2020 DEL 23.12.2020	La Corte Costituzionale stabilisce la legittimità della sospensione della prescrizione ex L. 9.01.2019 n. 3 per i procedimenti penali in corso dal 9.03.2019 al 11.05.2019 così come disposto dall'art. 83 D.L. 18/2020 e dall'36 D.L. 23/2020.
Sorte dei titoli partecipativi nel fallimento	TRIBUNALE DI BOLOGNA DECRETO 1.10.2020	Il Tribunale di Bologna ha valutato l'opposizione allo stato di passivo proposta da una società poi dichiarata fallita alla quale era stato ceduto un pacchetto di strumenti finanziari partecipativi. Nello specifico ha stabilito che la soluzione dipende dallo statuto della società emittente e dall'eventuale regolamento adottato con riguardo ad ogni emissione.
Violazione del marchio nella vendita online	TRIBUNALE DI MILANO ORDINANZA	Il Tribunale di Milano con ordinanza cautelare 19.10.2020 riconosce la

	CAUTELARE 19.10.2020	responsabilità per contraffazione di marchio di un noto marketplace (Amazon) considerando hosting provider attivo con riferimento alle vendite effettuate da terzi sulla propria piattaforma.
Dichiarazione infedele	CASSAZIONE SENTENZA N. 641 DEL 11.01.2021	La Cassazione ha affermato che i costi fissi sono rilevanti ai fini del calcolo della soglia di punibilità della dichiarazione infedele. Sono da considerare anche voci generiche purché inerenti all'oggetto sociale.
Accertamento Tari	C.T.R. DI ROMA SENTENZA N. 4064 DEL 17.12.2020	La Commissione tributaria di Roma ha affermato che il Comune può accertare il perimetro di un'area soggetta al pagamento della Tari utilizzando le immagini satellitari acquisite tramite Google Maps. L'accertamento tributario non deve essere necessariamente fondato solo sulle risultanze catastali.
Assoluzione in sede penale	CASSAZIONE SENTENZA N. 33820/2020	La Cassazione ha ritenuto che la pronuncia irrevocabile in materia penale-fallimentare accertante fatti non conciliabili con quelli in contestazione avrebbe dovuto essere considerata ai fini della valutazione del reato fiscale confermando che dinanzi a un'assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta documentale passata in giudicato cade anche l'accusa sul fronte del delitto tributario di distruzione o occultamento delle scritture contabili.
Smart working	CASSAZIONE SENTENZA N. 27913/2020	La Cassazione ha affermato che non è giustificato il comportamento del datore di lavoro che nega l'accesso allo smart working al proprio dipendente che svolgendo una prestazione lavorativa compatibile con il lavoro agile esterna più volte al proprio superiore gerarchico di essere stato oggetto di mobbing da alcuni colleghi appartenenti all'ufficio. Tale pronuncia estende il dovere per il datore di lavoro di tutelare la salute fisica al dovere di tutelare la sfera psicofisica del datore dipendente ricomprendendo nel concetto generale di salute la tutela dell'aspetto cognitivo emozionale.

Autonomia organizzazione ai fini Irap	CASSAZIONE ORDINANZA N. 28744/2020	La Cassazione ha affermato che il commercialista che in assenza di esercizio autonomo organizzato svolga anche le attività di amministratore o di sindaco di società non può essere assoggettato al pagamento dell'Irap se non si dimostri come queste ultime abbiano rilevanza ai fini dell'autonoma organizzazione così come previsto dalla normativa.
Dichiarazione fraudolenta	CASSAZIONE SENTENZA N. 2270/2021	La Cassazione ha stabilito che anche il responsabile amministrativo della società incorre nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture se ha la delega alla sottoscrizione delle dichiarazioni.
Riciclaggio per rientro in Italia con contante	CASSAZIONE SENTENZA N. 2466/2021 DEL 21.01.2021	La Cassazione ha affermato la possibilità di accusare di riciclaggio il soggetto che rientra in Italia con importi elevati di contante del quale non è chiara la provenienza.
Frode IVA	CASSAZIONE SENTENZA N. 2279 DEL 20.01.2021	La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni imprenditori che avevano patteggiato la frode fiscale e che, dopo l'entrata in vigore del D.L. 157/2019, avevano chiesto la non punibilità per saldo del debito con l'Erario. Pertanto, anche dopo il decreto fiscale 2020, la frode Iva non è punibile nel solo caso in cui il pagamento del debito tributario avvenga prima dell'accertamento.
Accertamenti con firma digitale spediti per posta "sanati"	CASSAZIONE SENTENZA N. 1150 DEL 21.01.2021	La sentenza della Cassazione 21.01.2021, n. 1150 pone fine alla dibattuta questione della validità degli accertamenti firmati digitalmente, ma notificati in forma cartacea negli anni 2016 e 2017. Confermando che nell'ordinamento esiste una distinzione tra fase prodromica del controllo e quella successiva dell'atto impositivo, la Corte ha implicitamente ammesso che, per il passato, le regole Cad non fossero escluse per gli atti impositivi (ma

---

solo per quelli del controllo). In ordine, poi, ai dubbi sulla verifica della firma digitale (stante la notifica in forma cartacea) i giudici ritengono sufficiente la dichiarazione di conformità di un pubblico ufficiale così prevista dalla norma.

---

## SCADENZARIO

**LO SCADENZARIO DAL 29.01.2021 AL 12.02.2021**

---

**Lunedì 1 Febbraio 2021**

Gli **autotrasportatori** devono presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 entro il 1° febbraio 2021, relativamente ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2020 (quarto trimestre 2020), tramite il software reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it) per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al quarto trimestre 2020.

---

**Lunedì 1 Febbraio 2021**

Prende il via la "**lotteria degli scontrini**", pertanto le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, potranno partecipare all'estrazione a sorte di premi.

---

**Lunedì 1 Febbraio 2021**

Gli **enti non commerciali** non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali, e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono presentare la Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (**Modello INTRA 12**).

---

**Lunedì 1 Febbraio 2021**

Gli **Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972. Devono provvedere alla **liquidazione e**

---

**versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari** registrati nel mese precedente (Dicembre 2020).

Lunedì 1 Febbraio 2021

Le strutture sanitarie, i medici e altri soggetti obbligati, devono provvedere all'invio telematico al **Sistema Tessera Sanitaria** dei dati delle spese sanitarie 2020 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2021 PF precompilato. Si ricorda che con il [Decreto del 19 ottobre 2020](#), pubblicato in GU del 29.10.2020 n. 270, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le **modalità di invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS, adeguando il tracciato** del Sistema tessera sanitaria per consentire la trasmissione dei dati che, dovrà essere effettuata:

- ◆ per le **spese sostenute nel 2020, entro il 31 gennaio 2021 (1° febbraio in quanto il 31.01.2021 cade di domenica).**
- ◆ per le **spese sostenute** a partire dal 1° gennaio 2021, **entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale**, con l'aggiunta dei seguenti ulteriori dati:
  - **tipo di documento fiscale**, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento,
  - **aliquota ovvero natura IVA** della singola operazione,
  - indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l'opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.

Lunedì 1 Febbraio 2021

I soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale, devono presentare la

---

**"dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale"** contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.

---

Lunedì 1 Febbraio 2021

**Versamento del contributo annuale** di iscrizione per l'anno 2021 da parte dei **Revisori legali**, il cui importo - determinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2020 (GU Serie Generale n. 318 del 23-12-2020) - è pari ad euro 35,00.

---

Lunedì 1 Febbraio 2021

I Titolari di redditi di lavoro dipendente indicati all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente devono provvedere al versamento, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, della parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell'anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio.

---

Lunedì 1 Febbraio 2021

I proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di **autovetture e di autoveicoli** per il trasporto promiscuo di persone e cose con **potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente a dicembre 2020** e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

---

Lunedì 1 Febbraio 2021

Pagamento del **bollo auto** da parte dei proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a

---

---

	dicembre 2020 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi.
Lunedì 1 Febbraio 2021	Le <b>Imprese di assicurazione</b> devono effettuare il versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre 2020 nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di novembre 2020.
Lunedì 1 Febbraio 2021	Versamento delle <b>tasse annuali sulle Concessioni Governative</b>
Lunedì 1 Febbraio 2021	Versamento del canone annuale o della rata trimestrale o semestrale, da parte dei contribuenti obbligati al pagamento del canone Rai TV per uso privato per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche. N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.
Lunedì 1 Febbraio 2021	<b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto</b> stipulati in data 01/01/2021 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2021, da parte delle parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca".
Lunedì 1 Febbraio 2021	I possessori di reddito dominicale e agrario devono presentare la <b>denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario</b> dei terreni verificatisi nel 2020, con l'utilizzo del software Docte 2.0 oppure presentando la "dichiarazione variazioni della coltura" (c.d. modello 26) al competente Ufficio Provinciale-Territorio dell'Agenzia delle Entrate, previo appuntamento da prenotarsi on-line.
Lunedì 1 Febbraio 2021	I soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che

---

intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, devono presentare il modello "[Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato](#)" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.

---

Lunedì 1 Febbraio 2021

Comunicazione al MIBACT e al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate delle proprie generalità, comprensive dei dati fiscali, dei **dati relativi all'ammontare delle erogazioni effettuate nell'anno d'imposta 2020** e dei dati relativi ai soggetti beneficiari di tali erogazioni, da parte dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro **per la realizzazione di "programmi culturali"** nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

---

Lunedì 1 Febbraio 2021

I **Centri di Assistenza Fiscale (CAF)** devono presentare la relazione tecnica dalla quale emerge il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro anche in relazione a quanto previsto dal comma 1, lett. d), art. 7 del D.M. 164/1999, la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati nel rispetto del D.Lgs n.368/2001, i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio nonché il piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che

---

operano nei CAF.

---

Lunedì **1 Febbraio 2021**

Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (vale a dire Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario) devono inviare la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

---

Lunedì **1 Febbraio 2021**

Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) residenti o stabiliti in Italia, devono inviare, esclusivamente in via telematica, la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 (**Esterometro**).

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.

---

Lunedì **8 Febbraio 2021**

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che hanno presentato entro il 30.09.2020 la comunicazione per l'accesso al **credito d'imposta pubblicità 2020**, potranno **inviare la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettivamente realizzati nel 2020**, dall'8 gennaio all'8 febbraio 2021, in luogo del periodo ordinario 01.01.2021 - 31.01.2021, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

---

Lunedì **8 Febbraio 2021**

Entro oggi, le strutture sanitarie, medici e altri soggetti obbligati, sono tenuti **all'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria** dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell'anno di imposta 2020. Il termine è stato prorogato all'8 febbraio 2021 (in luogo del 31 gennaio) con il [Provvedimento del 22.01.2021 n. 20765](#).

---

**A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.**

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.